



Statuti

Versione 20/21 giugno 2025

Premessa	3
I. Ragione sociale, sede legale e indipendenza	3
Art. 1 Ragione sociale.....	3
Art. 2 Sede legale.....	3
Art. 3 Indipendenza	3
II. Campo di organizzazione.....	4
Art. 4 Ambiti organizzativi.....	4
III. Scopo e applicazione.....	4
Art. 5 Scopo	4
Art. 6 Attuazione.....	4
IV. Adesione.....	5
Art. 7 Adesione	5
Art. 8 Ammissione	5
Art. 9 Trasferimento.....	5
Art. 10 Dimissione.....	6
Art. 11 Esclusione	6
Art. 12 Estinzione dei diritti	7
V. Contributi	7
Art. 13 Quota associativa	7
Art. 14 Contributi straordinari	7
VI. Prestazioni.....	7
Art. 15 Prestazioni individuali.....	7
Art. 16 Istituzioni sociali e fondazioni.....	8
Art. 17 Pubblicazioni	8
VII. Politica contrattuale e lotta sindacale.....	8
Art. 18 Contratti collettivi di lavoro	8
Art. 19 Conflitti collettivi di lavoro	9
VIII. Strutturazione e organizzazione.....	9
0. Principi	9
Art. 20 Organi di syndicom	9
Art. 21 Principi di composizione degli organi.....	10
Art. 22 Parità tra sessi	10
Art. 23 Principi di votazione ed elezione	10
Art. 24 Esecuzione di una votazione generale	10
Art. 25 Referendum	11
Art. 26 Diritto di iniziativa	11
A. Congresso.....	11
Art. 27 Competenze	11
Art. 28 Composizione.....	12
B. Assemblea dei delegati.....	12
Art. 29 Competenze	12
Art. 30 Composizione.....	13
C. Comitato centrale.....	14
Art. 31 Competenze	14
Art. 32 Elezione e composizione.....	14
Art. 33 Rappresentanza	15
D. Settore.....	15
Art. 34 Suddivisione in settori	15
Art. 35 Organizzazione.....	15
Art. 36 Competenze	15
E. Divisione	16
Art. 37 Suddivisione in divisioni.....	16
Art. 38 Organizzazione	16
Art. 39 Competenze	16

F.	Gruppi di interesse	16
Art. 40	Principi	16
Art. 41	Competenze	17
Art. 42	Organizzazione	17
G.	Pensionati	17
Art. 43	Principi	17
Art. 44	Competenze	18
Art. 45	Organizzazione	18
H.	Sezioni.....	18
Art. 46	Sezioni.....	18
Art. 47	Mansioni	19
Art. 48	Finanziamenti delle sezioni.....	19
Art. 49	Gruppi di pensionati	19
I.	Comitato direttivo	20
Art. 50	Competenze	20
Art. 51	Composizione.....	21
Art. 52	Disposizioni esecutive.....	21
Art. 53	Diritto di istanza	21
J.	Commissione di gestione	21
Art. 54	Mansioni	21
Art. 55	Composizione e organizzazione.....	21
K.	Organo esterno di revisione.....	22
Art. 56	Mansioni	22
L.	Tribunale arbitrale.....	22
Art. 57	Composizione e organizzazione.....	22
Art. 58	Mansioni	22
IX.	Mezzi giuridici	22
Art. 59	Mezzi giuridici	22
Art. 60	Procedimento.....	22
X.	Disposizioni di gestione.....	23
Art. 61	Esercizio finanziario	23
Art. 62	Responsabilità civile.....	23
Art. 63	Diritto di firma.....	23
XI.	Disposizioni finali.....	23
Art. 64	Disposizioni conclusive	23

Premessa

I membri di syndicom forniscono informazioni e beni alla nostra società tramite l'esercizio delle proprie professioni. Grazie al loro lavoro è possibile garantire una comunicazione pubblica e privata e uno scambio di merci. In tal senso forniscono un importante contributo al Servizio Pubblico: senza un efficace scambio di informazioni e di merci non sarebbe possibile la democrazia.

syndicom si considera parte integrante del movimento sindacale svizzero e internazionale. syndicom si impegna attivamente per una economia che soddisfi le esigenze della gente, tuteli la dignità dei lavoratori, promuova il progresso sociale e garantisca il mantenimento dei fondamenti dell'esistenza umana. syndicom lotta contro tutte le forme di ingiustizia e di discriminazione.

syndicom combatte per gli interessi e i diritti dei lavoratori, negozia contratti collettivi di lavoro, interviene sulla legislazione e agisce per vie legali. Per raggiungere i propri obiettivi, syndicom si avvale di qualsiasi mezzo non violento, incluso lo sciopero.

I. Ragione sociale, sede legale e indipendenza

Art. 1 Ragione sociale

L'associazione denominata

syndicom

è iscritta nel Registro delle imprese ai sensi dell'Art. 60 e successivi del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede legale

La sede legale di syndicom si trova a Berna.

Art. 3 Indipendenza

¹ syndicom è indipendente da partiti politici ed è neutrale in campo confessionale.

² syndicom può collaborare con partiti politici e altre organizzazioni al fine del raggiungimento dei propri obiettivi.

³ Aderendo a syndicom i membri mantengono la propria libertà riguardo a decisioni politiche e professionali e non assumono alcun impegno limitativo. L'indipendenza giornalistica e pubblicistica degli operatori media è garantita integralmente in qualsiasi momento.

II. Campo di organizzazione

Art. 4 Ambiti organizzativi

¹ syndicom è un'organizzazione di tutti/tutte i/le dipendenti e pensionati/e del settore della comunicazione, dei media e delle TIC in Svizzera e nel Liechtenstein. Opera in particolare nelle seguenti divisioni:

- a. Commercio librario e commercio dei media;
- b. Contact e call center;
- c. Tech;
- d. Controllo del traffico aereo;
- e. Arti grafiche e stampa di imballaggi;
- f. IT;
- g. Rete e Finanze;
- h. Consegna e smistamento;
- i. Trasporto passeggeri;
- j. Prestazione di servizi;
- k. Stampa e media elettronici;
- l. Telecom;
- m. Infrastrutture di rete;
- n. Comunicazione visiva;
- o. Fulfillment.

² syndicom è membro dell'Unione Sindacale Svizzera (USS) e può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali.

III. Scopo e applicazione

Art. 5 Scopo

¹ syndicom difende e promuove gli interessi sociali, materiali, politici, professionali, economici e culturali dei propri affiliati.

² syndicom si adopera, in particolare, per garantire condizioni lavorative ottimali, i diritti di tutti gli affiliati e dipendenti, la sicurezza sociale e il benessere. Un impegno centrale è l'attuazione del diritto di codeterminazione e gestione dei dipendenti.

³ syndicom si impegna a garantire l'effettiva uguaglianza per tutti i dipendenti e la piena parità di opportunità, in particolare tra i sessi, soprattutto negli ambiti del lavoro, della retribuzione, della formazione e dell'istruzione superiore, della famiglia e della società.

⁴ syndicom nell'ambito della propria attività sostiene in particolare i valori di solidarietà, uguaglianza, libertà, democrazia, nonché sostenibilità e libertà dei media.

Art. 6 Attuazione

¹ syndicom si impegna a garantire la costante crescita del livello di organizzazione nei propri settori e a mantenere o negoziare contratti collettivi per il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.

² syndicom mira alla realizzazione dei propri obiettivi, in particolare tramite i seguenti mezzi:

- a. l'informazione e la mobilitazione dei propri affiliati e fiduciari;
- b. la stipulazione di accordi collettivi con i datori di lavoro e le relative associazioni di categoria;
- c. misure volte a promuovere la parità dei dipendenti, indipendentemente dal genere;
- d. provvedimenti volti all'attuazione delle pari opportunità;

- e. la promozione della solidarietà tra gli associati;
- f. la consulenza, la tutela giuridica e altre prestazioni di servizio a favore dei propri affiliati;
- g. la promozione della formazione e del perfezionamento professionale per i propri membri;
- h. la promozione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute sul lavoro;
- i. la collaborazione con le autorità e altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- j. la rappresentanza sindacale e politica dei membri;
- k. la collaborazione in commissioni e comitati specialistici;
- l. l'attività di pubbliche relazioni e di lobbying.

³ syndicom applica, ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, i mezzi della negoziazione collettiva, del supporto solidale e della lotta collettiva, ivi incluso lo sciopero.

IV. Adesione

Art. 7 Adesione

- ¹ Possono aderire a syndicom i dipendenti, i tirocinanti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi nel campo di organizzazione di syndicom così come i/le pensionati/e.
- ² I membri solidali sono membri che non operano più nel campo di organizzazione di syndicom ma che desiderano continuare ad appartenere al sindacato. Essi non hanno diritto di voto e di eleggibilità negli organi di syndicom. I loro diritti e doveri vengono disciplinati in un regolamento.
- ³ I membri appartengono alla sezione competente per il proprio luogo di lavoro e alla divisione competente per il proprio gruppo professionale o per il proprio datore di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate di comune accordo, su richiesta del membro, dalle sezioni e dalla divisione di competenza. In caso di controversie la decisione di ultima istanza spetta al Comitato direttivo.
- ⁴ A ciascun membro viene consegnata ogni anno una tessera associativa.
- ⁵ Ogni membro dispone di un diritto di voto. Tale diritto viene esercitato negli organi di syndicom, con riserva di votazione generale ai sensi dell'Art. 24 ss.

Art. 8 Ammissione

- ¹ L'ammissione di nuovi associati avviene sulla base di una dichiarazione scritta di adesione o tramite Internet.
- ² L'ammissione può essere rifiutata, indicandone i motivi. Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto alla persona interessata. Quest'ultima può presentare ricorso all'Assemblea dei/delle delegati/e entro 30 giorni dalla decisione di rifiuto a titolo di istanza di ricorso. L'Assemblea dei/delle delegati/e delibererà in modo definitivo al riguardo.
- ³ Ogni nuovo aderente avrà accesso agli statuti di syndicom.

Art. 9 Trasferimento

- ¹ In caso di cambiamento di luogo di lavoro, il passaggio alla nuova sezione avverrà al termine del mese successivo. In caso di trasferimento temporaneo o di esplicito desiderio dell'associato, è possibile rinunciare al passaggio di sezione.
- ² Il passaggio da altre organizzazioni di lavoratori nazionali e internazionali è regolamentato tramite accordi tra le associazioni.

³ Alle persone provenienti da sindacati affiliati all'USS che passano a syndicom viene garantito il conteggio totale degli anni di appartenenza a tali sindacati.

Art. 10 Dimissione

¹ L'uscita dei membri da syndicom è consentita a fine mese nel rispetto di un preavviso di disdetta di sei mesi.

² L'uscita da syndicom di membri pensionati con problemi di salute o che non sono più in grado di occuparsi dei propri affari, può essere eccezionalmente consentita a fine mese nel rispetto di un periodo di disdetta di un mese.

³ La dimissione deve essere comunicata per iscritto, individualmente, e inviata per posta al segretario centrale.

⁴ Il passaggio ad un altro sindacato USS è possibile in qualsiasi momento, alla fine del mese, in caso di modifica dell'ambito organizzativo.

⁵ I membri dimissionari sono tenuti a pagare le quote associative fino alla scadenza del periodo di disdetta.

Art. 11 Esclusione

¹ syndicom non tollera discriminazioni, molestie sessuali o violazioni dell'integrità personale basate su affiliazione religiosa o etnica, genere, identità di genere, età, disabilità o orientamento sessuale. Un membro può essere escluso per gravi motivi, in particolare in caso di:

- a. grave violazione dei valori dell'associazione, degli Statuti, dei Regolamenti o delle delibere di syndicom;
- b. comportamento lesivo per l'immagine di syndicom;
- c. grave danno finanziario causato al sindacato;
- d. mancato adempimento dell'obbligo contributivo nonostante i solleciti trasmessi;
- e. atteggiamento da crumiro.

² L'esclusione viene deliberata dal Comitato direttivo su richiesta della sezione o della divisione competente.

³ In circostanze particolari, il Comitato direttivo può deliberare autonomamente l'esclusione. Ciò dicasi in particolare in caso di:

- a. notevoli arretrati nei versamenti delle quote oppure
- b. comportamento lesivo per l'intera associazione.

⁴ Ai/Alle soci/e oggetto di esclusione deve essere offerta la possibilità di esprimere il proprio parere verbalmente o per iscritto prima che sia pronunciata la delibera.

Il socio può presentare ricorso contro la decisione del Comitato direttivo entro 30 giorni dal ricevimento, presentando istanza scritta e motivata al Comitato Centrale. Il socio può chiedere di essere ascoltato personalmente dal Comitato centrale. Quest'ultimo prende la decisione finale.

⁵ Le sezioni o le divisioni possono inoltrare ricorso scritto e motivato al Comitato centrale contro la decisione di esclusione o non esclusione di un proprio membro entro 30 giorni dalla comunicazione. Quest'ultimo prende la decisione finale.

⁶ Durante la procedura di esclusione, tutti i diritti e i doveri del membro interessato saranno sospesi. Riguardo a eventuali eccezioni la decisione spetta al Comitato direttivo.

Art. 12 Estinzione dei diritti

Con l'uscita o l'esclusione si estinguono tutti i diritti e doveri derivanti dall'appartenenza. I pagamenti arretrati in caso di obblighi finanziari devono essere saldati entro 30 giorni.

V. Contributi

Art. 13 Quota associativa

¹ Ai fini dell'adempimento dei propri compiti sindacali, statutari e regolamentari, syndicom percepisce dai propri membri quote associative sulla base di un regolamento contributivo varato dal Congresso nel rispetto delle diverse situazioni di reddito.

² La quota associativa si compone come segue:

- a. contributo alla cassa centrale;
- b. contributo alla cassa di sezione.

³ La quota associativa delle singole categorie contributive viene fissata in via definitiva nel regolamento contributivo.

⁴ syndicom può riscuotere, insieme alla quota associativa, contributi o premi di assicurazioni collettive o istituzioni analoghe, laddove sussista un relativo accordo contrattuale tra le medesime e il membro in questione.

⁵ La riscossione delle quote associative avviene con il consenso del membro tramite detrazione dallo stipendio. In caso contrario, la riscossione avverrà individualmente tramite addebito diretto o fattura.

Art. 14 Contributi straordinari

¹ Per il finanziamento di azioni sindacali straordinarie o se la situazione finanziaria del sindacato lo impone, è possibile percepire un contributo straordinario dai membri. Tale contributo straordinario, ai sensi del regolamento contributivo, non può essere superiore a un importo pari al doppio della quota associativa mensile.

² La decisione in merito alla riscossione di un contributo straordinario spetta al Congresso o all'Assemblea dei delegati.

VI. Prestazioni

Art. 15 Prestazioni individuali

¹ syndicom garantisce che i propri membri, oltre alla difesa degli interessi collettivi, ricevano prestazioni individuali in particolare nei seguenti settori:

- a. consulenza e tutela giuridica in questioni professionali e in questioni e problemi di previdenza sociale e attività sindacale;
- b. consulenza e sostegno in questioni di salute e sicurezza sul lavoro;
- c. aiuti immediati in casi di grave difficoltà;
- d. consulenza e sostegno in caso di disoccupazione;
- e. corsi di formazione sindacale e perfezionamento professionale;
- f. indennità di sciopero;
- g. prestazioni sulla base di eventuali contratti con terzi, ad esempio con un'assicurazione di tutela giuridica o di altre assicurazioni collettive;
- h. prestazioni di servizio per settori specifici.

² Il Comitato centrale disciplina le ulteriori disposizioni tramite i rispettivi regolamenti.

³ Le sezioni sono autorizzate ad apportare ulteriori prestazioni ai propri membri finanziandole con mezzi propri, a condizione che non siano in concorrenza con le prestazioni di servizio di cui all'Art. 15 comma 1. Tali prestazioni di servizio sono riportate nei regolamenti di sezione.

⁴ I membri in mora di pagamento delle quote associative perdono ogni diritto alle prestazioni di syndicom.

⁵ Qualora un membro esca da syndicom prima che siano trascorsi due anni dal ricevimento di una prestazione ai sensi dell'Art. 15 comma 1, potrà essere reclamato il risarcimento del valore della prestazione in questione su base proporzionale.

Art. 16 Istituzioni sociali e fondazioni

¹ syndicom, per poter offrire le suddette prestazioni, può gestire, in modo autonomo o in collaborazione con terzi, delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.

² Qualora syndicom sia la fondatrice unica, il Comitato direttivo di syndicom può costituire il Consiglio di fondazione, laddove consentito dalla legge.

³ Tali istituzioni sociali e fondazioni sono oggetto di regolamenti specifici, che devono essere resi noti al Comitato centrale.

⁴ syndicom gestisce una cassa di disoccupazione.

Art. 17 Pubblicazioni

¹ syndicom divulga una pubblicazione stampata per i membri in tre edizioni linguistiche regionali o partecipa a giornali sindacali comuni e gestisce un sito web per i membri nonché in generale per i dipendenti in Svizzera e le rispettive organizzazioni.

La responsabilità editoriale della pubblicazione per i membri spetta al Comitato direttivo.

² La pubblicazione per i/le soci/e, il sito web, la newsletter e i fogli speciali servono alla comunicazione interna ed esterna e aiutano i lettori a familiarizzare con le questioni sindacali interne e di rilevanza generale. Riferiscono sugli eventi nei settori, nei gruppi di interesse, nelle sezioni e tra i pensionati, nonché sulle decisioni degli organi sindacali.

³ Il sito web di syndicom è l'organo di divulgazione ufficiale di syndicom.

⁴ syndicom può pubblicare altre pubblicazioni specialistiche e tematiche specifiche o sostenerne finanziariamente la pubblicazione.

⁵ Le sezioni possono divulgare proprie pubblicazioni con mezzi autonomi.

VII. Politica contrattuale e lotta sindacale

Art. 18 Contratti collettivi di lavoro

¹ syndicom si impegna nell'intero campo di organizzazione per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro (contratti aziendali, locali, settoriali e nazionali) e per la relativa dichiarazione di obbligatorietà generale. In tal modo syndicom mira a creare condizioni di lavoro ottimali e orientate al

futuro per tutti i lavoratori e si oppone al venir meno della solidarietà e alle tendenze neoliberali nell'economia.

² Relativamente alla stipulazione, al contenuto, alla rescissione e al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nonché agli accordi analoghi la decisione spetta ai settori, ai gruppi professionali e aziendali competenti in conformità ai rispettivi regolamenti in vigore. Questi sono tenuti a informare regolarmente il Comitato direttivo e di settore in merito alle trattative e alla gestione dei movimenti.

³ I contratti collettivi di lavoro e gli accordi analoghi necessitano della ratifica da parte del Comitato centrale di syndicom.

⁴ Il Comitato centrale e il Comitato direttivo di syndicom sono autorizzati a stipulare accordi per l'esecuzione comune di contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'Art. 357b del Codice delle obbligazioni.

Art. 19 Conflitti collettivi di lavoro

¹ syndicom non esita a individuare soluzioni di conflitti tramite partenariati sociali e mira ad accordi comuni con i datori di lavoro.

² In assenza di una soluzione tramite partenariati sociali, syndicom può gestire conflitti collettivi di lavoro e ricorrere a provvedimenti di lotta sindacale. Il Comitato centrale emette un relativo regolamento in cui fissa, oltre alle competenze e alle procedure in tali conflitti, anche i diritti e i doveri dei membri interessati.

VIII. Strutturazione e organizzazione

0. Principi

Art. 20 Organi di syndicom

¹ Gli organi di syndicom sono:

- a. Congresso;
- b. Assemblea dei/delle delegati/e (AD);
- c. Comitato centrale (CC);
- d. Divisioni e settori;
- e. Gruppi di interesse (GI);
- f. Pensionati/e;
- g. Sezioni;
- h. Comitato direttivo (CD);

² I/Le segretari/e centrali, i/le responsabili regionali, i/le segretari/e regionali, i/le responsabili di dipartimenti nonché il Comitato direttivo di syndicom possono partecipare alle riunioni di tutti gli organi statuari con voto consultivo qualora richiesto per l'adempimento delle proprie funzioni. L'autorizzazione alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo, della Commissione di gestione e dell'Organo esterno di revisione si ottiene esclusivamente tramite esplicito invito.

³ Ogni organo è in grado di deliberare, salvo sia espressamente previsto un quorum per la deliberazione.

⁴ I dettagli relativi al funzionamento degli organi sono disciplinati nel regolamento organizzativo emanato dal Congresso o in altri regolamenti emanati dal Comitato centrale.

Art. 21 Principi di composizione degli organi

- ¹ La composizione degli organi e delle delegazioni, ad eccezione dei membri pensionati, deve rappresentare la struttura dei membri, in particolare riguardo a divisioni e regioni linguistiche.
- ² Nelle delegazioni e negli organi deve essere garantita una percentuale minima di donne pari alla percentuale di donne presenti tra i membri attivi della relativa unità organizzativa.
- ³ Nelle delegazioni composte da più di cinque persone e nei comitati di sezione, deve essere riservato un posto ai/alle giovani interessati/e.

Art. 22 Parità tra sessi

- ¹ Il Comitato direttivo e i comitati regionali sono responsabili dell'attuazione della parità all'interno del sindacato e tra i dipendenti, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza delle donne.
- ² Il Comitato direttivo decide misure concrete per aumentare il livello di organizzazione sindacale tra i gruppi discriminati e per migliorare le pari opportunità all'interno del sindacato e tra i/le dipendenti.
- ³ Riguardo ai progressi compiuti nella parità delle donne e all'applicazione di provvedimenti concreti ai sensi dell'Art. 22 comma 2, il Comitato direttivo e i comitati regionali devono sottoporre ogni anno una relazione scritta al Comitato centrale.

Art. 23 Principi di votazione ed elezione

- ¹ Salvo diversamente specificato nei presenti Statuti o nei regolamenti, le votazioni e le elezioni si svolgono per voto palese.
- ² Per uno scrutinio segreto, la relativa richiesta organizzativa deve ottenere l'approvazione di un terzo dei voti.
- ³ Tutte le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salvo sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.
- ⁴ La durata in carica di membri degli organi eletti dal Congresso è di quattro anni. La durata in carica di membri supplenti decorre fino al successivo Congresso ordinario.

Art. 24 Esecuzione di una votazione generale

- ¹ In una votazione generale viene presentata una domanda per la delibera da parte di tutti i membri di syndicom.
- ² Una votazione generale deve essere indetta se:
 - a. è richiesto un referendum ai sensi dell'Art. 25;
 - b. viene presentata un'iniziativa ai sensi dell'Art. 26;
- ³ Il Congresso o l'Assemblea dei delegati possono dichiarare urgente una delibera ed evitare perciò il referendum, qualora stabilito da due terzi dei votanti.
- ⁴ Le votazioni generali sui contratti collettivi di lavoro e i provvedimenti di lotta vengono emesse dai membri delle relative divisioni e sono disciplinate nei rispettivi regolamenti.

Art. 25 Referendum

- ¹ Tramite un referendum, fermo restando l'Art. 24 comma 3, è possibile sottoporre una delibera del Congresso o dell'Assemblea dei/delle delegati/e all'insieme dei membri.
- ² Ai fini della realizzazione di un referendum occorrono almeno:
 - a. la firma del 15% dei membri
 - b. il sostegno di un terzo delle sezioni.
- ³ Il referendum deve essere presentato alla Direzione in forma idonea entro 8 settimane dalla pubblicazione della relativa delibera sul sito web del syndicom.
- ⁴ Il Comitato direttivo deve indire una votazione generale entro 8 settimane e pubblicare i risultati sul sito web.

Art. 26 Diritto di iniziativa

- ¹ Tramite un'iniziativa i membri possono sottoporre una proposta comune.
- ² Ai fini della realizzazione di un'iniziativa occorrono almeno:
 - a. la firma del 10% dei membri
 - b. il sostegno di un terzo delle sezioni.
- ³ L'iniziativa deve essere realizzata entro 12 settimane dalla pubblicazione sul sito web di syndicom ed essere fatta pervenire al Comitato direttivo.
- ⁴ Il Comitato direttivo deve indire una votazione generale entro 12 settimane e pubblicare i risultati sul sito web.

A. Congresso

Art. 27 Competenze

- ¹ Il Congresso è l'organo supremo di syndicom. I Congressi ordinari hanno luogo ogni quattro anni. I Congressi straordinari possono essere convocati in conformità al regolamento organizzativo.
- ² Il Congresso fissa gli obiettivi e i principi della politica di syndicom. Nell'ambito di tali competenze rientrano le seguenti mansioni:
 - a. Deliberazione in merito alle linee guida di syndicom;
 - b. approvazione di programmi legislativi e altri documenti di base;
 - c. Approvazione del bilancio annuale, ivi inclusa la relazione dell'Organo esterno di revisione, nell'anno congressuale;
 - d. Approvazione del preventivo finanziario, nell'anno congressuale;
 - e. Approvazione del piano finanziario, nell'anno congressuale;
 - f. Approvazione del numero di divisioni, settori e gruppi di interesse e dei loro orientamenti generali nell'organizzazione;
 - g. Definizione dei contributi associativi e approvazione del regolamento finanziario;
 - h. Elezione e destituzione della presidenza del sindacato;
 - i. Elezione e destituzione del Comitato direttivo;
 - j. Elezione del Comitato centrale sulla base delle proposte delle divisioni, dei/delle pensionati/e, dei gruppi di interesse e delle sezioni e relativa destituzione;
 - k. Elezione della Commissione di gestione;
 - l. Elezione dell'Organo esterno di revisione;
 - m. Elezione del tribunale arbitrale;
 - n. Approvazione e modifica degli Statuti;
 - o. Approvazione dei regolamenti rientranti nella propria sfera di competenza;

- p. Delibera in merito all'ingresso o all'uscita da altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- q. Approvazione delle relazioni sulle attività;
- r. Fusione con altri sindacati;
- s. Delibera in merito alle istanze pervenute;
- t. Scioglimento di syndicom.

³ Il Congresso ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei delegati. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e inderogabili del Congresso.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 28 Composizione

¹ La composizione del Congresso deve rappresentare l'insieme dei membri di syndicom.

² Il Congresso è in grado di deliberare qualora sia presente almeno la metà dei delegati.

³ Il Congresso è composto da:

- a. i delegati delle sezioni;
- b. i/le presidenti delle sezioni o il referente della sezione;
- c. i delegati delle divisioni;
- d. i delegati dei gruppi di interesse;
- e. i delegati dei Pensionati;
- f. i membri del Comitato centrale (senza diritto di voto);
- g. i/le presidenti delle commissioni specialistiche (senza diritto di voto);
- h. la presidenza del sindacato e i membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto);
- i. i/le responsabili dei dipartimenti (senza diritto di voto);
- j. i segretari e le segretarie centrali e regionali (senza diritto di voto);
- k. i membri della Commissione di gestione (senza diritto di voto);
- l. i/le responsabili regionali (senza diritto di voto).

⁴ Ogni sezione, oltre alle due persone di cui al capoverso 3 lettera a., per ogni fascia di 1'000 membri o una frazione supplementare di almeno 500 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più (ossia le sezioni con meno di 500 membri non hanno diritto a delegati in più, quelle con un numero di delegati compreso tra 500 e 1'499 hanno diritto a 1 delegato/a in più, quelle con un numero di membri compreso tra 1'500 e 2'499 a 2 delegati/e in più ecc.).

⁵ Ogni divisione è autorizzata e obbligata a farsi rappresentare. Ogni divisione ha almeno 3 delegati. Inoltre ogni divisione, per ogni fascia di 300 membri o frazione supplementare di almeno 150 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più. Le divisioni i cui membri non sono suddivisi in sezioni hanno inoltre diritto, per ogni fascia di 1'000 membri o per ogni frazione supplementare di almeno 500 membri, a 1 delegato/a.

⁶ Ogni gruppo di interesse e i pensionati hanno diritto a 4 delegati.

B. Assemblea dei delegati

Art. 29 Competenze

¹ L'Assemblea dei delegati prende importanti decisioni strategiche per syndicom nel periodo che intercorre tra i Congressi. Si svolge almeno una volta all'anno. Nell'anno in cui si tiene il Congresso è possibile rinunciare all'Assemblea dei delegati. Le Assemblee straordinarie dei delegati possono essere convocate in conformità al regolamento organizzativo.

² Nell'ambito di tali competenze rientrano in particolare le seguenti mansioni:

- a. deliberazione in merito al lancio di proprie iniziative popolari;
- b. gestione di questioni sindacali fondamentali;
- c. tra due congressi approvazione e modifica dei regolamenti rientranti nella sfera di competenza del Congresso;
- d. delibera in merito all'integrazione di associazioni, laddove non determini alcuna modifica degli statuti;
- e. approvazione delle relazioni sulle attività;
- f. approvazione dei bilanci annuali adottati dal Comitato centrale, compresa la relazione del revisore esterno, tra un congresso e l'altro;
- g. approvazione del bilancio adottato dal Comitato Centrale tra un congresso e l'altro;
- h. ratifica delle delibere del CC che riguardano richieste strategiche fondamentali di syndicom;
- i. in caso di posto vacante tra due congressi indire elezioni sostitutive per la presidenza sindacale valide per il resto del mandato fino al congresso ordinario successivo: nel Comitato direttivo, nel Comitato centrale, nella Commissione di gestione e nel tribunale arbitrale;
- j. delibera in merito alla riscossione di contributi associativi straordinari;
- k. delibera in merito alle istanze pervenute.
- l. Elezione dell'organo di revisione esterno.

³ L'Assemblea dei delegati ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei delegati. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e inderogabili dell'Assemblea dei delegati.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 30 Composizione

¹ La composizione dell'Assemblea dei delegati deve rappresentare l'insieme dei membri di syndicom.

² L'Assemblea dei delegati è composta da:

- a. i delegati delle sezioni;
- b. i/le presidenti delle sezioni o il referente della sezione;
- c. i delegati delle divisioni;
- d. i delegati dei gruppi di interesse;
- e. i delegati dei Pensionati;
- f. i membri del Comitato centrale (senza diritto di voto);
- g. i/le presidenti delle commissioni specialistiche (senza diritto di voto);
- h. la presidenza del sindacato e i membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto);
- i. i/le responsabili dei dipartimenti (senza diritto di voto);
- j. i segretari e le segretarie centrali e regionali (senza diritto di voto);
- k. i membri della Commissione di gestione (senza diritto di voto);
- l. i/le responsabili regionali (senza diritto di voto).

³ Ogni sezione, oltre alle due persone di cui al capoverso 2 lettera a., per ogni fascia di 2'000 membri o una frazione supplementare di almeno 1'000 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più (ossia le sezioni con meno di 1'000 membri non hanno diritto a delegati in più, quelle con un numero di delegati compreso tra 1'000 e 2'999 hanno diritto a 1 delegato/a in più, quelle con un numero di membri compreso tra 3'000 e 4'999 a 2 delegati/e in più ecc.).

⁴ Ogni divisione è autorizzata e obbligata a farsi rappresentare. Ogni divisione ha almeno 2 delegati/e. Inoltre ogni divisione, per ogni fascia di 600 membri o frazione supplementare di almeno 300 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più. Le divisioni i cui membri non sono suddivisi in sezioni, per ogni fascia di 2'000 membri o frazione supplementare di almeno 1'000 membri, hanno inoltre diritto a 1 delegato/a.

⁵ Ogni gruppo di interesse e i Pensionati hanno diritto a 2 delegati.

C. Comitato centrale

Art. 31 Competenze

¹ Il Comitato centrale rappresenta la direzione di syndicom ai sensi del diritto associativo. A esso spettano tutte le competenze che non sono espressamente assegnate a un altro organo. Il Comitato centrale si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e all'occorrenza in via straordinaria.

² Il Comitato centrale ha la direzione strategica di syndicom. Nell'ambito di tale competenza rientrano in particolare le seguenti mansioni:

- a. Presa di posizione su temi politici e sindacali, in particolare il sostegno di iniziative popolari e referendum, nonché la formulazione di slogan elettorali;
- b. Istituzione di commissioni di specialistiche;
- c. Elezione di militanti all'interno delle commissioni specialistiche;
- d. Ratifica di contratti collettivi di lavoro;
- e. Sviluppo di strategie e provvedimenti, in particolare nel campo del reclutamento di nuovi membri, della formazione e del perfezionamento professionale e delle prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 15 comma 1;
- f. Chiarimento delle questioni di delimitazione tra settori e divisioni
- g. Approvazione del numero e delle sedi (selezione delle città e delle località) delle segreterie regionali;
- h. Approvazione della costituzione, fusione o scioglimento di sezioni, compresi i gruppi di pensionati, nonché definizione delle aree di competenza delle sezioni su proposta delle sezioni o del Comitato direttivo;
- i. Adozione delle condizioni di lavoro per il personale del sindacato
- j. Adozione del regolamento spese per i membri degli organi
- k. Elezione o licenziamento dei/delle segretari/e centrali su richiesta della direzione;
- l. Approvazione del bilancio annuale ivi inclusa la relazione dell'Organo esterno di revisione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e o del Congresso;
- m. Approvazione del budget sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati/e o del Congresso;
- n. Approvazione del piano del personale;
- o. Elezione e nomina dei/delle delegati/e all'Assemblea dei/delle delegati/e USS e nel Congresso USS;
- p. Adozione dei regolamenti di sua competenza;
- q. Decisione sulle proposte ricevute
- r. Elezione o licenziamento dei/delle responsabili dei dipartimenti su richiesta del Comitato direttivo;
- s. Istituzione di comitati specialistici interni
- t. Adozione di norme per gli scioperi per le controversie collettive di lavoro.;

³ Il Comitato centrale ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei membri. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e inderogabili del Comitato centrale.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 32 Elezione e composizione

¹ Il Comitato centrale è composto da:

- a. La/il presidente/ssa del sindacato, 1 delegato/a (senza diritto di voto);
- b. Settori, 26 delegati/e;
 - 1) Settore Logistica, 11 delegati/e;
 - 2) Settore TIC, 8 delegati/e;
 - 3) Settore Media, 7 delegati/e;
- c. Gruppi di interesse, 5 delegati/e;
 - 1) GI Donne, 2 delegate;
 - 2) altri GI, ciascuno 1 delegato/a;

- d. Pensionati, 2 delegati/e;
- e. Sezioni, 5 delegati/e;
1) ogni regione ha diritto a 1 delegato/a;
- f. i rimanenti membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto).

² Ogni divisione è autorizzata a farsi rappresentare.

³ I/le responsabili dei dipartimenti nonché i/le segretari/e centrali possono essere convocati/e su singole questioni con funzioni di consulenza.

⁴ Solo i membri del sindacato possono essere eletti nel Comitato centrale.

Art. 33 Rappresentanza

Il/la presidente del sindacato rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno e verso l'interno.

D. Settore

Art. 34 Suddivisione in settori

syndicom dispone dei seguenti settori:

- a. Settore Logistica (Rete e Finanze, Consegna e smistamento, Prestazione di servizi, Trasporto passeggeri);
- b. Settore ICT (Telecom, IT, Infrastrutture di rete, Contact e call center, Tech, Controllo del traffico aereo, Fulfillment);
- c. Settore Media (Arti grafiche e stampa di imballaggi, Commercio librario e commercio dei media, Stampa e media elettronici, Comunicazione visiva).

Art. 35 Organizzazione

¹ Ogni settore definisce la propria organizzazione in un regolamento che deve essere presentato al Comitato centrale per approvazione.

² I principi di organizzazione del settore vengono fissati nel regolamento organizzativo per tutti i settori.

Art. 36 Competenze

¹ Il settore coordina gli interessi comuni delle divisioni assegnategli a livello nazionale.

² Nell'ambito di tali competenze i settori svolgono in particolare le seguenti mansioni:

- a. proposta di nomina per la rappresentanza del CD che il comitato di settore possiede;
- b. assicurazione del flusso di informazioni tra le divisioni nel CD e dal CD alle singole divisioni;
- c. coordinamento degli interessi comuni delle divisioni rispetto agli organi di syndicom, ai datori di lavoro e alle autorità;
- d. pianificazione dell'utilizzo delle risorse umane insieme ai responsabili regionali;
- e. tutela del diritto di proposta agli altri organi di syndicom;

³ I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo e nel regolamento di settore.

E. Divisione

Art. 37 Suddivisione in divisioni

syndicom possiede le seguenti divisioni:

- a. Rete e Finanze;
- b. Consegna e smistamento;
- c. Prestazione di servizi;
- d. Trasporto passeggeri;
- e. Telecom;
- f. IT;
- g. Tech
- h. Infrastruttura di rete;
- i. Contact e call center;
- j. Controllo del traffico aereo;
- k. Fulfillment;
- l. Arti grafiche e stampa di imballaggi;
- m. Commercio di libri e dei media;
- n. Stampa e media elettronici;
- o. Comunicazione visiva.

Art. 38 Organizzazione

Ogni divisione può definire la propria organizzazione in un regolamento di divisione che deve essere presentato al Comitato centrale per approvazione.

Art. 39 Competenze

¹ La divisione coordina gli interessi specifici dei propri membri.

² Nell'ambito di tali competenze le divisioni svolgono in particolare le seguenti mansioni:

- a. definizione della strategia per la divisione;
- b. negoziazione di contratti collettivi di lavoro e accordi analoghi;
- c. organizzazione della gestione dei movimenti, in particolare del reclutamento di nuovi membri, di mobilitazioni e dell'esecuzione di provvedimenti di massa;
- d. iniziative e prese di posizione specifiche per divisione e professione;
- e. intervento presso i datori di lavoro e le rispettive associazioni;
- f. informazione dei membri;
- g. organizzazione del lavoro sindacale relativo alle aziende per le divisioni;
- h. creazione di una rete di fiduciari e di contatti;
- i. sostegno delle commissioni aziendali;
- j. promozione della formazione e del perfezionamento professionale specifici per la divisione;
- k. tutela del diritto di proposta agli altri organi di syndicom;
- l. elezione dei delegati della divisione per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- m. nomina della rappresentanza della divisione per il CC.

³ I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo e nel regolamento di divisione.

F. Gruppi di interesse

Art. 40 Principi

¹ Tramite i gruppi di interesse syndicom desidera contribuire al miglioramento della condizione economica, politica e sociale di specifiche categorie di membri. I gruppi di interesse assicurano la rappresentanza di gruppi di membri importanti senza distinzione fra le divisioni. Conferiscono a syndicom un ulteriore profilo politico-sindacale e rappresentano per i membri un'ulteriore possibilità di attività all'interno di syndicom.

² syndicom possiede i seguenti gruppi di interesse:

- a. Donne;
- b. Giovani;
- c. Migrazione;
- d. Lavoratori autonomi.

³ syndicom mette a disposizione dei gruppi di interesse mezzi finanziari, in particolare per:

- a. la rappresentanza dei gruppi di interesse verso l'interno e verso l'esterno;
- b. l'organizzazione di conferenze, convegni e riunioni;
- c. progetti e campagne;
- d. progetti regionali di potenziamento.

⁴ I gruppi di interesse sono supervisionati da un/a segretario/a centrale o da un/a segretario/a specializzato/a. La responsabilità dei gruppi di interesse rimane alla presidenza.

⁵ Per le delibere di syndicom che riguardano prevalentemente i gruppi di interesse, questi ultimi devono essere consultati in via prioritaria. Essi hanno il diritto di presentare proposte al riguardo.

⁶ syndicom si impegna a garantire che i gruppi di interesse siano radicati nelle sezioni.

⁷ Ulteriori dettagli saranno stabiliti nei regolamenti organizzativi e nei regolamenti dei gruppi di interesse.

Art. 41 Competenze

¹ I gruppi di interesse di syndicom rappresentano gli interessi dei gruppi di membri importanti e tutelano gli specifici interessi di tali membri in seno a syndicom.

² Nell'ambito dei gruppi di interesse rientrano in particolare le seguenti competenze:

- a. formulazione di specifici interessi nell'ambito di contratti collettivi di lavoro;
- b. sostegno di campagne di CCL;
- c. esercizio del diritto di consultazione ai sensi dell'Art. 40 comma 5;
- d. rappresentanza politica del gruppo di interesse verso l'interno e verso l'esterno;
- e. concezione di campagne politiche in collaborazione con l'USS e settori che concernono i gruppi di interesse;
- f. ideazione di campagne politiche riguardanti i gruppi di interesse;
- g. organizzazione di convegni su temi specifici;
- h. tutela del diritto di istanza agli altri organi di syndicom;
- i. elezione dei delegati del gruppo di interesse per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- j. nomina della rappresentanza dei gruppi di interesse per il Comitato centrale.

³ I gruppi di interesse lavorano a progetti concreti in stretta collaborazione con le divisioni e i settori.

Art. 42 Organizzazione

¹ Il regolamento dei GI deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato centrale.

G. Pensionati

Art. 43 Principi

¹ I pensionati sono una parte strategicamente importante del sindacato syndicom; riunisce le affiliate e gli affiliati a partire dai 58 anni che sono prossimi alla pensione o già in pensione. Le affiliate e gli affiliati in pensione sostengono attivamente gli obiettivi di syndicom nei settori e indipendentemente dalle generazioni. Rapportano le preoccupazioni socio-politiche a syndicom e le rappresentano all'e-

sterno. Le affiliate e gli affiliati in pensione devono creare modelli di partecipazione per sfruttare il potenziale, l'iniziativa e la creatività delle anziane e degli anziani e metterli a disposizione delle divisioni, dei settori, dei gruppi di interesse e di altri ambiti di syndicom in modo mirato. I modelli di partecipazione sostengono ed espandono le risorse e i servizi di syndicom.

² syndicom mette a disposizione pensionati delle risorse finanziarie, in particolare per:

- a. l'autoorganizzazione;
- b. rappresentare i pensionati all'interno e all'esterno;
- c. l'organizzazione di conferenze, giornate e riunioni;
- d. Progetti e campagne.

³ I pensionati sono sostenuti a livello nazionale dal Segretariato Centrale e a livello regionale dalle Segreterie Regionali e dalle Sezioni.

⁴ Nel caso di decisioni di syndicom che riguardano in modo significativo i/le pensionati/e, quest'ultimi devono essere consultati prima, e hanno il diritto di fare delle proposte in relazione con tali decisioni.

Art. 44 Competenze

¹ I pensionati rappresentano gli interessi socio-politici delle loro affiliate e affiliati e li portano all'attenzione di syndicom.

² I pensionati rappresentano anche all'esterno gli interessi socio-politici delle loro affiliate e affiliati e li presentano alle organizzazioni consorelle, come la Commissione dei pensionati USS, FARES, ecc.

³ Nell'ambito delle loro funzioni, i pensionati hanno in particolare le seguenti competenze:

- a. Definire eventuali rappresentanti presso le organizzazioni sorelle;
- b. Esercitare il diritto di consultazione ai sensi dell'art. 43, paragrafo 4;
- c. rappresentanza politica dei pensionati all'interno e all'esterno, previa consultazione con il/la segretario/a centrale responsabile;
- d. Costituire delle reti;
- e. previa consultazione con il/la segretario/a centrale responsabile, ideazione e attuazione di campagne politiche;
- f. Organizzare delle giornate su tematiche specifiche;
- g. Esercitare il diritto di fare proposte agli altri organi di syndicom;
- h. Eleggere le delegate e i delegati dei pensionati al Congresso e all'Assemblea dei Delegati;
- i. Nominare il rappresentante dei pensionati nel Comitato Centrale;
- j. Garantire il flusso di informazioni al/alla segretario/a centrale responsabile.

⁴ I pensionati realizzano i propri progetti a beneficio delle affiliate e degli affiliati, se necessario con il coinvolgimento delle Divisioni e dei Settori.

⁵ I pensionati sostengono al meglio i gruppi di pensionati locali e regionali.

Art. 45 Organizzazione

¹ I pensionati operano nell'ambito del loro regolamento, che è sottoposto all'approvazione del Comitato centrale.

H. Sezioni

Art. 46 Sezioni

¹ Le sezioni costituiscono le unità organizzative portanti di syndicom. Si organizzano autonomamente nel rispetto degli Statuti e dei regolamenti di sezione.

² Le sezioni emanano regolamenti di sezione, che non contraddicono gli Statuti e i regolamenti organizzativi e quello delle spese, in cui definiscono la propria organizzazione, le proprie prestazioni e mansioni. Tali regolamenti e le modifiche ai regolamenti devono essere sottoposte al Comitato centrale per approvazione.

Art. 47 Mansioni

¹ Le sezioni svolgono le seguenti mansioni:

- a. Elezione degli organi della sezione. A tale riguardo è necessaria una rappresentanza rappresentativa delle divisioni, dei pensionati e dei gruppi di interesse;
- b. Creazione di reti per fiduciari;
- c. Informazione dei membri;
- d. Reclutamento di nuovi membri e apertura sindacale a nuovi segmenti;
- e. Rappresentanza politica del sindacato nei Cantoni e nei Comuni del rispettivo bacino d'utenza d'intesa con i /le responsabili regionali;
- f. Elezione dei/delle delegati/e presso le unioni sindacali e definizione della politica ivi rappresentata d'intesa con i /le responsabili regionali;
- g. Partecipazione a iniziative e referendum locali e cantonali nell'ambito delle delibere del sindacato;
- h. Sostegno di azioni di singole divisioni/settori, pensionati e gruppi di interesse;
- i. Nomina dei delegati per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- j. Formazione di gruppi di lavoro in ambiti specialistici e dei servizi;
- k. Presentazione di una relazione di gestione al Comitato direttivo;
- l. Insieme alle altre sezioni nominano un/a rappresentante per il Comitato centrale all'attenzione del congresso.

² Per adempiere a tali mansioni le sezioni possono richiedere il sostegno dei rispettivi segretariati regionali competenti.

³ Le sezioni possono prevedere il pagamento di prestazioni supplementari ai/alle soci/e in conformità con i regolamenti della sezione.

⁴ Le sezioni hanno voce in capitolo nella nomina delle loro segreterie regionali, secondo quanto previsto dai regolamenti di impiego approvato dal Comitato centrale.

⁵ Le sezioni plurilinguistiche possono avvalersi gratuitamente dei servizi di traduzione del segretariato centrale.

⁶ Le sezioni possono presentare istanze in qualsiasi momento al Comitato direttivo.

Art. 48 Finanziamenti delle sezioni

¹ Le sezioni possono definire autonomamente i valori patrimoniali assegnati alle medesime nel rispetto degli Statuti e dei regolamenti di sezione, ad eccezione delle quote di rimborso spese.

² La sezione non può mai assumere impegni che non siano coperti dal patrimonio della sezione.

³ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento di competenza delle finanze per le sezioni.

Art. 49 Gruppi di pensionati

¹ All'interno della sezione possono essere costituiti gruppi regionali di pensionati/e per difendere gli interessi dei/delle pensionati/e all'interno della sezione.

² I gruppi regionali di pensionati/e fanno parte della struttura nazionale dei pensionati syndicom. Questi rappresentano le loro preoccupazioni di politica sociale a livello nazionale all'interno e all'esterno.

³ I gruppi regionali di pensionati/e svolgono le seguenti funzioni:

- a. Coinvolgimento dei membri anziani in syndicom attraverso attività di comunità;
- b. Attuazione a livello regionale di azioni nazionali dei pensionati syndicom;
- c. Sostegno alle campagne elettorali a tutti i livelli (confederazione, cantone, città, comune);

⁴ Il finanziamento è assicurato dai contributi delle sezioni, che stabiliscono nei loro regolamenti la ripartizione dei contributi tra i gruppi di pensionati/e.

⁵ I gruppi regionali di pensionati/e devono rendere conto annualmente alle loro sezioni dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione e delle loro attività.

I. Comitato direttivo

Art. 50 Competenze

¹ Il Comitato direttivo è l'organo amministrativo e di rappresentanza di syndicom ed è subordinato al Comitato centrale.

² Il Comitato direttivo è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione di tutti gli affari correnti di syndicom e dell'attuazione delle delibere di syndicom. A tale riguardo svolge in particolare le seguenti mansioni:

- a. gestione organizzativa e del personale del segretariato centrale;
- b. gestione dei servizi centrali e amministrativi;
- c. gestione patrimoniale;
- d. elezione dei segretari regionali e gestione organizzativa e del personale dei segretariati regionali in collaborazione con i comitati regionali;
- e. determinazione degli indirizzi commerciali dei segretariati regionali;
- f. decisione in merito all'assunzione e al licenziamento di personale nel rispetto del manuale del personale;
- g. emanazione di disposizioni esecutive riguardo alle condizioni di assunzione;
- h. informazione degli organi;
- i. preparazione e svolgimento di riunioni degli organi;
- j. attuazione delle strategie deliberate anche a livello locale;
- k. gestione di movimenti nazionali e locali;
- l. coordinamento delle attività delle divisioni, dei settori, dei pensionati e dei gruppi di interesse;
- m. decisione in merito a spese straordinarie fino a un importo di CHF 60.000.-;
- n. redazione di relazioni sull'attività e contabili;
- o. compilazione di un bilancio annuale, di un preventivo e di un piano finanziario da sottoporre all'attenzione degli organi competenti;
- p. assicurazione delle prestazioni di servizio e delle pubblicazioni di syndicom;
- q. organizzazione di conferenze coordinative con i segretari e le segretarie centrali e con i segretari e le segretarie regionali;
- r. delibera in merito alle istanze pervenute.
- s. decisione sulle misure per promuovere la parità e l'attuazione delle pari opportunità.

³ Il Comitato direttivo, per adempiere alle suddette mansioni, può avvalersi del segretariato centrale e dei segretariati regionali.

⁴ La presidenza del sindacato è responsabile dei gruppi di interesse e dei pensionati.

⁵ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo e nel manuale del personale.

Art. 51 Composizione

- ¹ Il Comitato direttivo è composto da:
 - a. il/la presidente del sindacato;
 - b. i/le responsabili di settore;
 - c. il/la responsabile delle finanze e dell'amministrazione;
- ² Il/la presidente del sindacato può essere composto da un/una co-presidente. Qualora venga eletto un solo presidente o una sola presidente, il Congresso dovrà designare un/a vicepresidente da nominarsi tra i rimanenti membri del Comitato direttivo.
- ³ I/Le responsabili dei dipartimenti competenti devono essere consultati in merito alle attività dei rispettivi reparti specializzati.
- ⁴ Il Comitato direttivo è composto da un massimo di tre uomini.

Art. 52 Disposizioni esecutive

- ¹ Il Comitato direttivo si riunisce regolarmente.
- ² È convocato e diretto dalla presidenza del sindacato.
- ³ Le decisioni del Comitato direttivo vengono rese note agli organi e ai/alle dipendenti di syndicom in forma idonea.

Art. 53 Diritto di istanza

Il Comitato direttivo può presentare istanze a tutti gli altri organi di syndicom.

J. Commissione di gestione

Art. 54 Mansioni

- ¹ La Commissione di gestione vigila sugli organi di syndicom in rappresentanza di tutti i membri.
- ² Nell'ambito di tale competenza svolge in particolare le seguenti mansioni:
 - a. verifica politica dell'attuazione delle deliberazioni degli organi;
 - b. riferisce agli organi di syndicom;
 - c. assunzione di mansioni di seggio elettorale e sede di votazione.
- ³ Nell'ambito delle suddette mansioni, la Commissione di gestione ha il diritto di visionare tutta la documentazione rilevante e di esigere informazioni.

Art. 55 Composizione e organizzazione

- ¹ La Commissione di gestione è composta da cinque membri in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento delle suddette mansioni di cui all'Art. 54.
- ² La durata in carica dei membri è di quattro anni. I membri sono rieleggibili due volte.
- ³ Per garantire la continuità del lavoro, è necessario sostituire almeno un membro della Commissione di gestione in occasione di ogni Congresso.
- ⁴ La Commissione di gestione si costituisce autonomamente. Essa nomina tra i propri membri un/a presidente.

K. Organo esterno di revisione

Art. 56 Mansioni

- ¹ syndicom è assoggettato all'obbligo di revisione ai sensi dell'Art. 69b del Codice Civile svizzero.
- ² Il Congresso o, tra un Congresso e l'altro l'assemblea dei/delle delegati/e, eleggono l'organo esterno di revisione per una durata di un anno finanziario. La rielezione è possibile senza limitazioni.

L. Tribunale arbitrale

Art. 57 Composizione e organizzazione

- ¹ Il tribunale arbitrale è composto da un/a presidente/ssa e da due assessori.
- ² Il/la Presidente/ssa deve avere una formazione giuridica di base.
- ³ I membri del tribunale arbitrale non possono essere soci/e o dipendenti di syndicom.

Art. 58 Mansioni

- ¹ Il tribunale arbitrale delibera in merito a tutti i contenziosi devoluti al medesimo ai sensi dell'Art. 59.
- ² Il tribunale arbitrale motiva le proprie decisioni per iscritto.
- ³ Fatta eccezione per l'Art. 59 comma 2, non è competente per le questioni di diritto del personale di syndicom.
- ⁴ Qualora entrambe le parti siano d'accordo, il tribunale arbitrale può anche essere consultato all'esterno di un procedimento come organo di mediazione.

IX. Mezzi giuridici

Art. 59 Mezzi giuridici

- ¹ Contro le delibere di un organo sindacale è possibile sporgere reclamo al tribunale arbitrale, qualora la delibera non possa essere inoltrata a nessun altro organo. Il tribunale arbitrale può confermare o revocare la delibera oppure emettere una raccomandazione all'organo competente.
- ² I segretari e le segretarie centrali, i segretari e le segretarie regionali nonché i/le responsabili regionali di syndicom possono demandare al tribunale arbitrale la decisione definitiva in merito al proprio licenziamento. Quest'ultimo può emettere una raccomandazione agli organi competenti.
- ³ Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere demandate ai tribunali civili ordinari.

Art. 60 Procedimento

- ¹ Le contestazioni devono essere fatte pervenire per iscritto e motivate al/alla presidente del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla notifica della decisione o dalla pubblicazione della delibera.
- ² Il tribunale arbitrale invita la controparte o il Comitato direttivo in rappresentanza degli organi a prendere posizione per iscritto con fissazione di un termine di 30 giorni. Tale termine può essere prorogato solo per giustificato motivo.

³ Il tribunale arbitrale esegue in primo luogo una negoziazione intermedia tra le parti.

⁴ Il tribunale arbitrale decide in merito alla contestazione e sulle implicazioni sui costi entro i più brevi termini possibili, in ogni caso entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione della contestazione. Tale termine esecutivo può essere prorogato solo per giustificato motivo.

X. Disposizioni di gestione

Art. 61 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno di calendario.

Art. 62 Responsabilità civile

¹ L'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.

² È esclusa qualsiasi responsabilità civile personale dei membri.

Art. 63 Diritto di firma

¹ Dispongono del diritto di firma vincolante per conto di syndicom:

- a. tutti i membri del Comitato direttivo collettivamente a due e
- b. ogni segretario e segretaria centrale collettivamente a due insieme a un membro del Comitato direttivo.
- c. I responsabili di un reparto specializzato (finanze, personale, comunicazione) collettivamente a due insieme ad un membro del Comitato direttivo;
- d. il Comitato centrale può conferire ad altre persone il diritto di firma collettivamente a due insieme ad un membro del Comitato direttivo.

XI. Disposizioni finali

Art. 64 Disposizioni conclusive

Questi statuti sono stati adottati dal Congresso il 20/21 giugno 2025 e sostituiscono gli statuti del 27 novembre 2021.